

**PROGETTO RE.CA. - RETI CAPACI**  
**“Sistema di Giustizia Minorile - Child Friendly”**  
CUP J89B14000720007 CIG 57813221D7  
Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)  
Annualità 2013 - Azione 9

**2. IL COLLOCAMENTO IN  
COMUNITÀ:  
L'ACCOGLIENZA DEI  
MINORI STRANIERI**

# Progetto Re.Ca. - Reti Capaci, vol. 2

## 2. Il collocamento in comunità: l'accoglienza dei minori stranieri

"Sistema di Giustizia Minorile - Child Friendly"

CUP J89B14000720007 CIG 57813221D7

Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)

Annualità 2013 - Azione 9

a cura di

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Fondazione Giovanni Michelucci

ATHENA

Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto

La serie del Progetto Re.Ca. - Reti Capaci comprende anche i seguenti volumi:

1. I diritti dei minori stranieri

3. I percorsi di integrazione dei minori stranieri

*Editing del booklet*

*Gruppo di lavoro dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali*

Raffaele Bracalenti, Alessia Attar, Moreno Benini,

Cristina De Luca, Fabiana Musicco, Valeria Vermeil

*Gruppo di lavoro della Fondazione Giovanni Michelucci*

Corrado Marcetti, Saverio Migliori, Massimo Colombo,

Andrea Aleardi, Sara Corradini

*Gruppo di lavoro ATHENA*

Giuseppino Piras, Marika Nanni, Francesca Masselli, Marina Botteghi,

Maria Rita Mancaniello, Luca Salemmi

*Gruppo di lavoro di Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto*

Alessandro Padovani, Barbara Santagata, Irene Alberti



### *Immagini*

La foto di copertina è dell'Archivio Fotografico Fondazione Michelucci.

Le foto all'interno del volume sono di: pcst p.7; Tudor Marciu p.13; Aron Kremer p.15, p.23; Julia Freeman-Woolpert p.19; Jonas Schleske p.39; Elvis Santana p.42

Il copyright delle immagini usate nel presente booklet rimane al loro creatore.

Dove non riportato il nome dell'autore, l'immagine proviene dai free stock database dei siti *StockPhotos.io, StockSnap.io, FreImages.com*.

Volti e situazioni riportate nelle immagini sono da ritenersi a solo scopo illustrativo e non devono considerarsi afferenti allo specifico progetto di studio di questo booklet.

### *Grafica*

Alessandro Masetti

### *Edizione*

Copyright © Fondazione Michelucci Press, 2015

Fondazione Giovanni Michelucci

via Beato Angelico, 15 – 50014 Fiesole (FI)

[www.michelucci.it](http://www.michelucci.it)

**ISBN 978-88-99210-04-5 (edizione elettronica)**

Distribuzione gratuita



Quest'opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons  
Attribuzione – Non Commerciale – Condividi Allo Stesso Modo 3.0  
il cui testo è disponibile alla pagina Internet  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>



Rispetta il tuo ambiente.  
Pensa prima di stampare queste pagine.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author; and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Il booklet che di seguito presentiamo descrive in linea generale il profilo del minore straniero autore di reato preso in carico dai servizi minorili della Giustizia e accolto in comunità.

Definisce inoltre la misura del collocamento in comunità e i rispettivi obiettivi, approfondendo in particolare il tema dell'accoglienza e le relative aree di riflessione e criticità che caratterizzano tale condizione.

# INDICE

- <b>PREMESSA</b> .....	6
- <b>RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI</b> .....	9
- <b>1. IL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ:</b>	
<b>L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI</b> .....	15
- 1.1 I MINORI STRANIERI AUTORI DI REATO .....	17
- 1.2 IL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ .....	19
- 1.3 L'ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ .....	21
- <b>2. LA REGOLARIZZAZIONE DELLO STATUS GIURIDICO</b> .....	25
- <b>3. L'APPARTENENZA CULTURALE</b>	
- 3.1 LA CONVIVENZA TRA CULTURE .....	27
- 3.2 IL LINGUAGGIO E LA MEDIAZIONE CULTURALE .....	29
- 3.3 LA TRADIZIONE RELIGIOSA .....	31
- <b>4. I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA</b> .....	33
- 4.1 LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI .....	34
- <b>5. LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO     E LA MESSA ALLA PROVA</b> .....	37
- <b>6. IL REINSERIMENTO SOCIALE</b> .....	41

# PREMESSA

Il Sistema della Giustizia minorile pone al centro del suo operato la promozione del benessere dei minori e della collettività più in generale; il rispetto delle norme e delle regole di settore nell'ambito dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari; la progettazione e la realizzazione di progetti individualizzati volti alla rieducazione e al reinserimento sociale, formativo e lavorativo dei minorenni entrati nel circuito penale, promuovendo i valori della convivenza civile e assicurando a tutti i minorenni parità di trattamento.

Ciò con riferimento:

- al "peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore", cui "é addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva" (Corte Costituzionale, sentenza n. 49 del 1973);

- al principio per il quale "la giustizia minorile deve essere improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale" (Corte Costituzionale, sentenza n. 125 del 1992);

- all'orientamento in base al quale tale finalità "caratterizza tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori", e in particolare connota "il trattamento del minore anche nella fase esecutiva" (Corte Costituzionale, sentenza n. 125 del 1992; sentenza n. 46 del 1978);

- al fatto che la funzione rieducativa della pena "per i soggetti minori di età é da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente" (Corte Costituzionale, sentenza n. 168 del 1994);

- alla necessità di “valutazioni fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante” (Corte Costituzionale, sentenze n. 143 del 1996, n.182 del 1991, n.128 del 1987, n.222 del 1983, n.46 del 1978), vale a dire della “esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evoluzione della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono” (Corte Costituzionale, sentenza n. 125 del 1992);

- alla considerazione che “la giustizia minorile ha una particolare struttura in quanto é diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni” (Corte Costituzionale, sentenza 25 del 1964).





# RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

## A livello internazionale

La Convenzione di New York del 20 novembre 1989 stabilisce i principi che gli Stati parti si impegnano ad introdurre nei rispettivi ordinamenti ed ai quali si devono ispirare i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che riguardano ogni persona di minore età. Il centro di gravità della Convenzione risiede nel principio secondo il quale il minore è depositario di diritti fondamentali ed è l'unico possessore diretto di tali diritti. Inoltre, i diritti dei minori si fondano su un principio, che è "l'architrave" (the arch principle) della Convenzione ONU: "il miglior interesse", "che deve essere prioritario" (Art. 3). Garantire il miglior interesse dei minori significa promuovere il loro benessere, cioè "il massimo grado di sopravvivenza e sviluppo, con tutti i mezzi possibili" (Art. 6).

A tal fine il minore deve ricevere "cure e protezione" (Art. 3) giacché "il fanciullo, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione" (Preambolo).

E tali diritti valgono anche quando un minore ha commesso un reato: l'Art. 40 della Convenzione ONU è chiaro in questo senso e stabilisce "il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima".

## A livello comunitario

Il Consiglio d'Europa ha adottato una serie di raccomandazioni in materia di Giustizia minorile. Il 17 novembre 2010, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato nuove Linee guida sulla giustizia adattata ai bambini. Tali linee guida rappresentano uno sforzo d'integrazione importante, in un delicato equilibrio tra il richiamo dei principi di base già contenuti in altri trattati, evidenziando le priorità che dovrebbero guidare i cambiamenti necessari nel mondo della giustizia, e le proposte per pratiche normative innovative adatte a soddisfare le esigenze di tutti i minori.

Per un approfondimento sulle raccomandazioni in materia di Giustizia minorile adottate dal Consiglio d'Europa ricordiamo:

Raccomandazione n. R (87) 20, sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile; Raccomandazione n. R (88) 6, sulle reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie migranti; Raccomandazione n. R (99) 19, adottata in riferimento al documento finale del Decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite su "Prevenzione del crimine e degli autori di reato", celebrato a Vienna nel 2000, sulla promozione della mediazione sia pubblica, sia privata da parte dei singoli Stati; Raccomandazione n. R (2000) 20, sul ruolo dell'intervento psicosociale precoce nella prevenzione dei comportamenti criminosi; Raccomandazione n. R (2003) 20, concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile; Raccomandazione n. R (2004) 10, riguardante la protezione dei diritti umani e della dignità degli individui con disturbi mentali; Raccomandazione n. R (2005) 5, sui diritti dei minori ospiti di istituti di custodia; Raccomandazione n. R (2006) 2, sulle Regole Penitenziarie europee. Da ultimo, occorre ricordare la relazione del 19 giugno 2009 del Commissario europeo dei Diritti dell'Uomo sulla delinquenza minorile in Europa.

## A livello nazionale

La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia si compone di norme di diverso grado (Convenzioni, Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari) e persegue la tutela dell'interesse del minore.

- a) Testo Unico 286/98 e successive modifiche (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche (L. 189/2002 e L. 94/2009) dedica una parte importante alla tutela dell'unità familiare e dei minori;
- b) il DPCM 535/99 definisce le specifiche funzioni e attività del Comitato per i Minori Stranieri, istituito ai sensi dell'art 33 del d. Lgs 286/98, con il compito di tutelare i diritti dei MSNA in conformità ai dettami della Convenzione sui diritti del fanciullo;
- c) il Codice civile dispone interventi urgenti: di protezione per i minori; in materia di sospensione e decadenza della potestà genitoriale; in materia di apertura della tutela;
- d) la Legge 184/83 così come modificata dalla Legge 149/01, in materia di adozione e affido.

In ambito giudiziario:

- a) D.P.R. 448 del 1988, "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni": delinea un sistema di giustizia che, considerando il minore non più oggetto di misure ma soggetto portatore di diritti specifici, identifica e tende a dare attuazione ad alcuni principi, quali interesse, esigenze educative e tutela del minore, a cui si ispira l'operato del sistema della Giustizia minorile;
- b) Circolare n. 6 del 23 marzo 2002, "Linee guida sull'attività di mediazione culturale nei servizi della Giustizia Minorile" che riconosce nella mediazione uno degli strumenti per facilitare la comunicazione tra minori ed operatori nei vari momenti della vita

istituzionale e per promuovere un punto di vista interculturale all'interno delle istituzioni;

c) Circolare del Capo Dipartimento del 16 giugno 2004, "Organizzazione e gestione tecnica delle Comunità dell'Amministrazione", con l'intento di offrire ai Servizi Minorili – comprese le Comunità del cosiddetto privato sociale – uno strumento in grado di contemperare le diversità presentate dalle varie tipologie di strutture comunitarie, sia in rapporto alla qualità dell'utenza che ai contesti di riferimento e di rendere maggiormente omogenea l'organizzazione, la gestione e le procedure d'intervento delle varie strutture.

d) Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013, che ribadisce come il modello d'intervento del sistema dei servizi della Giustizia Minorile debba (sia rispetto all'operatività dei Servizi minorili e alla collaborazione inter-servizi, sia nel lavoro con le altre agenzie socio-educative e con la famiglia) porre al centro un nuovo concetto di sicurezza, inteso come condizione indispensabile affinché il minore e dunque anche il minore straniero possa acquisire responsabilità in ordine al reato e al comportamento deviante e contestualmente possa sviluppare il senso di fiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni. La Circolare riarticola il concetto di sicurezza dinamica che è il risultato di una piena condivisione degli obiettivi educativi e di controllo da parte di tutti gli attori interni ed esterni al Sistema della Giustizia Minorile, superando rigide distinzioni di ruolo e funzioni centrate più su adempimenti che su processi complessivi d'intervento;

e) Disciplinare n.4 allegato alla Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013 riguardante i "Collocamenti in Comunità autorizzate" la cui finalità è di presentare le direttive e gli orientamenti nell'utilizzo delle Comunità per i collocamenti dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali, definendo le procedure, le competenze e le collaborazioni tra i Servizi Minorili e tra questi ultimi e le Comunità del territorio. Lo strumento nasce in risposta da una parte all'incremento delle richieste di collocamento in comunità e il cambiamento della tipologia dell'utenza per la quale

è richiesto tale tipo di intervento e dall'altra al mutamento dei riferimenti normativi nazionali e regionali, che hanno determinato la necessità di procedere ad una "ridefinizione" delle prassi operative.

f) Legge n. 117 dell'11 agosto 2014 (conversione in Legge con modificazioni del D.L. 26 giugno 2014 n. 92) estende la competenza dell'USSM ai giovani nella fascia di età 21-25 anni, per reati commessi da minorenni, previa valutazione del Giudice competente.

A fronte del quadro normativo relativo alla tutela dei diritti dei minori in conflitto con la giustizia risulta importante approfondire il tema dell'accoglienza dei minori stranieri all'interno delle comunità. Da circa una decina di anni, infatti, il sistema della Giustizia Minorile nell'applicazione della normativa penale minorile ha reso sempre più residuale l'adozione della misura carceraria. Ciò ha comportato un generale aumento del numero dei collocamenti in comunità. Tale struttura è diventata sempre più responsabile dell'attivazione di processi rieducativi, trattamentali volti al futuro reinserimento sociale del minore autore di reato. Il superamento della risposta carceraria rende in tal modo possibile sperimentare e creare interventi più rispondenti alle caratteristiche personali dei soggetti, possibilità ancor più preziosa nei casi di doppia fragilità dei minori stranieri e autori di reato. Tale mission di cui la comunità è investita comporta una serie di criticità. Le Comunità si trovano dunque a rispondere al duplice mandato istituzionale che contempla allo stesso tempo la valenza contenitiva ed educativa. Si aggiungono quindi ai compiti pedagogici connaturati negli obiettivi generali di una comunità, quelli contenitivi e di controllo richiedendo al suo interno di assicurare l'esecuzione delle misure penali e di garantire la sicurezza sociale. Il fine ultimo di tale disposizione rimane quello di riattivare percorsi educativi interrotti e di restituire il minore al contesto sociale di appartenenza.



# 1. IL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ: L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI

Il Sistema della Giustizia penale minorile si muove in ogni sua fase verso *“l'essenziale finalità di recupero del minore e la conseguente necessità di costruire percorsi individualizzati d'intervento”* (Circolare del Capo Dipartimento n.1 del 18 Marzo 2013. *“Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi minorili della Giustizia”* e relativi disciplinari.). In ordine a tale principale obiettivo, perseguito in ogni fase del procedimento penale e attraverso tutti gli strumenti disponibili ai Servizi minorili, è fondamentale porre *“una particolare attenzione ai cambiamenti che hanno investito sia la società che, più specificamente, l'utenza”*, così da favorire un complementare e reciproco adattamento tra esigenze dei minori e offerta dei Servizi.

In occasione della stesura della Circolare del Capo Dipartimento n.1 del 18 marzo 2013, si è svolta un'analisi quantitativa e qualitativa dei giovani presi in carico dalla Giustizia minorile, evidenziando come *“i Servizi, da alcuni anni, si facciano carico di una parte di utenza straniera molto diversificata, sia per i paesi di provenienza sia per lo status dei minori (ad esempio, minori non accompagnati, minori di seconda generazione) e di un'utenza sempre più vicina alla maggior età, con una significativa quota di giovani adulti”*.

La rivisitazione della metodologia e degli strumenti a disposizione dei Servizi e delle Comunità di accoglienza si configura in tal senso come una necessità. In merito all'eterogeneità dell'utenza - in particolare dei minori stranieri - si rende necessario rivedere e modificare alcuni aspetti, tenendo maggiormente in considerazione le specificità di questi giovani, i fattori di rischio e di protezione che compongono la loro dimensione di devianza, facendo particolare attenzione alle variabili culturali.





## 1.2 I MINORI STRANIERI AUTORI DI REATO

In Italia, la tradizione in materia di tutela del minore, fa prevalere per i minori autori di reato sia italiani che stranieri la funzione educativa, riabilitativa e riparativa all'interno del sistema penale.

I minorenni stranieri di prima e/o seconda generazione, comunitari, neo-comunitari, extra-comunitari e/o non accompagnati, subiscono spesso una “doppia intolleranza”, in quanto *stranieri* e *autori di reato*. Sono giovani portatori di linguaggi differenti, modalità comportamentali difficili, usanze religiose e alimentari diverse, strategie di adattamento che vanno dalla resistenza culturale all'assimilazione (tendenza a “diventare italiani”), dall'alienazione alla marginalità. Queste peculiarità conducono alla *doppia appartenenza* e possono generare la cosiddetta *doppia assenza*, ovvero il non riconoscimento né della cultura di provenienza, né di quella di accoglienza. Una larga parte di minori stranieri, immigrati in Italia spesso clandestinamente, versano in condizioni personali, familiari e sociali assolutamente precarie, al punto tale che già da anni si è andata creando una categoria di minori cosiddetti *non accompagnati*, ovvero, privi di una figura parentale di riferimento. Nei confronti di questi ragazzi, allo sbaraglio e facile preda di gruppi criminali, i provvedimenti penali adottati si configurano spesso come forma di prima tutela e presa in carico.

All'interno di un tale quadro di riferimento e da una rispettiva analisi comparativa tra minori italiani e stranieri, si evidenzia come le condizioni di vita dei minori immigrati siano diverse, soprattutto dal punto di vista delle relazioni con la famiglia e la comunità territoriale, quindi gli interventi dell'apparato socio-giudiziario sono inevitabilmente diversi. Dall'analisi dei dati esistenti, risulta che a parità di reato i minori immigrati sono più spesso condannati,

molto più frequentemente sottoposti a misure cautelari detentive e rimangono per più tempo in carcere, mentre con molta meno frequenza sono destinatari di misure che non prevedano la restrizione all'interno di una struttura. Queste differenze vengono comunemente ricondotte al fatto che spesso gli stranieri non hanno un domicilio certificato per poter usufruire della permanenza in casa o di altre misure alternative alla detenzione come ad esempio le prescrizioni. La difficoltà di estendere agli stranieri le misure alternative è dovuta inoltre alla complessità dei processi di regolarizzazione del permesso di soggiorno; alla privazione di un capitale sociale composto da supporti familiari, abitativi, formativi, lavorativi, unitamente all'indeterminatezza di un progetto di vita quanto mai sospeso tra un qui ed un altrove; alla distanza sociale e culturale con il contesto di accoglienza e alla conseguente mancanza in molti casi di una identità personale definita. Sono tutti elementi ostativi alla definizione di percorsi alternativi, elementi di cui i Servizi minorili hanno dovuto farsi carico negli ultimi anni.

## 1.2 IL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ

Il collocamento in Comunità in ambito penale può essere disposto a vario titolo sia come misura cautelare, sia per accompagnamento a seguito di flagranza di reato, sia in caso di sospensione del processo con messa alla prova, sia infine come applicazione di una misura di sicurezza.

In esecuzione di tali disposizioni, le Comunità, nel rispetto dei diritti soggettivi dei minorenni, rispondono al duplice mandato istituzionale di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti e garantire la sicurezza sociale e di restituire il minore al contesto sociale di appartenenza al termine delle misure.

Il processo penale minorile si prefigge lo scopo di coniugare l'esigenza di dare una risposta al reato con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita dell'adolescente, evitandogli, per quanto possibile, situazioni di interruzione dalle relazioni affettive primarie e l'allontanamento dal contesto naturale di socializzazione, salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo. Per tale ragione è previsto, tra i Servizi deputati alla risposta sanzionatoria connessa a quella di non interrompere o di ristabilire i processi educativi, quello della *Comunità residenziale*.

Nel rispondere ai predetti fini istituzionali, le Comunità perseguono quindi i seguenti obiettivi:

- attivare risorse personali - familiari - ambientali degli accolti;
- predisporre un programma educativo individualizzato;
- rilevare le opportunità educative offerte dal contesto di vita del ragazzo;
- attivare un sistema di interconnessione delle risorse del territorio;
- fornire all'Autorità Giudiziaria Minorile competente valutazioni in merito all'osservazione sulla personalità del minore;
- programmare attività di reinserimento sociale del minore.



## 1.3 L'ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ

Nell'ambito del collocamento in comunità, l'accoglienza è un momento di *contrattazione educativa* e di negoziazione di spazi che reciprocamente si è disposti a concedere tra il minore e gli educatori, di definizione dei ruoli di ognuno e di stili relazionali condivisi. È un momento significativo in particolare per gli stranieri, in quanto le loro esistenze spesso sono caratterizzate da insicurezze di vario genere (familiare, culturale, sociale, economico). L'accoglienza acquista importanza se viene vissuta come un processo di *empowerment*, un processo in grado di riconoscere il minore straniero nella sua intera complessità. Questo intervento, se pone una specifica attenzione alle diversità culturali, sin dalle prime fasi d'ingresso del minore nella struttura, può prevenire situazioni di ulteriore disagio emotivo e cognitivo, e tenere sotto controllo eventuali dinamiche di aggressione o di rifiuto.

Nella specifica situazione del Collocamento in comunità, ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 448/88, la fase di accoglienza mira a raggiungere i seguenti generali obiettivi:

- fornire al minore straniero informazioni in merito all'evolversi della vicenda giudiziaria in atto, all'organizzazione del Servizio Comunità, ai ruoli e alle funzioni delle professionalità che operano nella Comunità, al regolamento in vigore nella specifica struttura;
- presentargli la struttura, il personale e gli altri minori ospiti;
- aiutarlo a comprendere l'importanza di partecipare alla vita comunitaria.

Al fine di raggiungere tali propositi, la Comunità avvia una serie di azioni a favore del minore straniero:

a) costruire un *progetto educativo individualizzato* in collaborazione con i servizi inianti della Giustizia, che risponda efficacemente ai bisogni del minore e che favorisca il processo di crescita, di integrazione e di responsabilizzazione attraverso il raggiungimento di micro e macro obiettivi a breve e lungo termine;

b) *condividere*, in collaborazione con i servizi minorili, il progetto educativo individualizzato *con la famiglia di origine*, ove possibile, per favorirne la comprensione e diminuire le frustrazioni del minore già incentivate dalla distanza sia materiale che culturale;

c) attivare un *progetto di integrazione e autonomia* per il minore favorendo il maggiore interesse del minore come da Convenzione di New York del 1989;

d) offrire attività interne e la possibilità di inserirsi in contesti esterni alla struttura, finalizzate all'*integrazione*, all'*inclusione sociale* e al riconoscimento delle *potenzialità* individuali in modo da favorire la strutturazione e definizione di una personalità matura e le basi di una vita autonoma;

e) predisporre strumenti volti alla *valorizzazione* dei singoli background per orientare ed accompagnare i beneficiari nel percorso di formazione e riqualificazione professionale e di inserimento/ reinserimento sociale e lavorativo;

f) *partecipazione attiva* ai Piani di Zona e ai tavoli istituzionali e territoriali dedicati alle tematiche del disagio minorile e in particolare a quello dei minori stranieri.

Affinché i progetti educativi trovino effettiva realizzazione, si attuano parallelamente interventi di:

- *mediazione linguistico culturale* nei colloqui di accoglienza e conoscenza del minore e della sua storia migratoria e durante la condivisione del Progetto Educativo Individualizzato con la famiglia d'origine;

- orientamento e supporto durante il processo di *regolarizzazione* della sua situazione giuridica/legale e di accompagnamento in tutte le pratiche previste dalla procedura di protezione internazionale e per il suo percorso di integrazione;

- *sostegno educativo/psicologico* inerente ai temi della conoscenza e lo sviluppo delle risorse personali e relazionali;

- *orientamento scolastico e di qualificazione professionale*.

## Riflessioni

La permanenza in Comunità ai sensi dell'articolo 22 (Collocaamento in Comunità) o dell'articolo 28 (Messa alla Prova) di un minore straniero richiama tra i compiti degli educatori che lo accolgono una serie di doveri legati alla sua specifica condizione di "straniero", nonché di "minore" e richiama altrettanto l'esigenza di riflettere in merito a particolari questioni: dall'eventuale urgenza di regolarizzare lo status giuridico del minore alla più delicata questione dell'appartenenza culturale e i relativi rapporti con la famiglia d'origine, alla possibilità di sperimentarsi in percorsi di messa alla prova e alla generale finalità di reinserirsi socialmente.





## 2. LA REGOLARIZZAZIONE DELLO STATUS GIURIDICO

Il collocamento di un minore presso una comunità deve porre attenzione alla regolarizzazione del suo status giuridico, supportando le prassi per la richiesta di un titolo di soggiorno presso la Questura di competenza. La corretta posizione giuridica nei confronti della normativa sull'ingresso e il soggiorno è di fondamentale importanza per garantire l'avvio di percorsi educativi che portino ad una positiva integrazione nel territorio. Le procedure, a volte complesse e di lunga durata, determinano nel minore uno stato di confusione e frustrazione che interferisce con le progettualità educative messe in campo a favore di un percorso di crescita ed autonomia. Ottenere il permesso di soggiorno per il minore significa prima di tutto definire la propria identità ed uscire da quella dimensione di anonimato che lo caratterizza dal suo arrivo in Italia. I servizi minorili della Giustizia, degli Enti Locali e gli operatori delle comunità evidenziano molto spesso la difficoltà nell'instaurare un lavoro di rete con le Questure. Il rilascio del titolo di soggiorno risulta quindi il primo passo concreto e tangibile per avviare un processo di inserimento sociale, riconoscendo giuridicamente al minore un proprio ruolo e una propria identità.

## Indicazioni

- La valutazione sulla possibilità di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno (PdS) è condizione indispensabile per programmare un qualsiasi intervento ed elaborare un valido progetto per il minore straniero. È necessario pertanto adoperarsi attivamente per tale rilascio, senza il quale non è in alcun modo ipotizzabile un percorso comunitario che abbia come prospettiva l'inserimento del minore nella società, né l'elaborazione di un progetto individualizzato di integrazione.

- In assenza di un valido documento di riconoscimento, gli operatori creando un rapporto di fiducia sono chiamati a contribuire ad acquisire il maggior numero di informazioni possibili, comprese quelle anagrafiche, utili ad accelerare le pratiche per poter agevolare la Questura nel verificare l'identità del minore e nel rilasciare un corrispondente permesso di soggiorno. Pur tenendo conto del fatto che il riconoscimento dell'identità è di competenza della Questura, risulta importante che gli operatori siano consci che ogni informazione di cui vengono a conoscenza potrebbe aiutare ad incrementare l'azione di protezione e tutela, come ad esempio le indagini familiari.

# 3. L'APPARTENENZA CULTURALE

## 3.1 LA CONVIVENZA TRA CULTURE

Nell'accogliere e prendere in carico un minore straniero è importante riconoscere e salvaguardare ogni singola specificità culturale valorizzandone le differenze. Rispetto alla diversità culturale e al percorso migratorio, sono numerosi e diversi i bisogni educativi che possono emergere: il pericolo di relativizzare negativamente i valori della cultura di appartenenza; l'isolamento come sintomo dell'assenza di una cultura di riferimento; il senso di colpa per la perdita di una serie di prescrizioni religiose e culturali apprese durante l'infanzia dalla cultura d'origine; disillusione delle aspettative e speranze legate al processo migratorio per il mancato inserimento sociale e lavorativo in Italia con il conseguente crollo dell'autostima.

La convivenza all'interno di una comunità deve favorire un'interazione positiva tra i giovani accolti che sia capace di riconoscerli come uguali ma anche come diversi. Ne consegue l'importanza di non minimizzare le differenze di cui i minori stranieri sono portatori, e al contrario considerare come tali peculiarità siano cruciali nel rispetto e nella dignità del minore stesso. In tal senso si pongono alcune questioni quali ad esempio la tutela del diritto alla salute nel rispetto del concetto di salute, malattia e medicina di riferimento; l'osservanza delle pratiche di culto e il rispetto dei precetti religiosi connessi; la facilitazione nel mantenere un regime alimentare tipico della cultura di appartenenza.

## Indicazioni

- È necessario proporre una lettura del minore non esclusivamente in chiave etnico-culturale poiché essa rischia di sostenere un'inconsapevole forme di pregiudizio di tipo culturale. Il rischio può essere che tratti ritenuti di origine etnico-culturale diventino sia fattori cui addebitare tout court le difficoltà incontrate nella convivenza quotidiana del minore, sia indicatori per privilegiare alcune scelte operative ed educative a scapito di altre.

- Vanno riconosciute le complessità sottese alle vicende vissute dai minori stranieri (ad es. condizione socio-familiare di appartenenza, viaggio migratorio, etc), perché sono le stesse che entrano in gioco nel rapporto quotidiano con gli operatori e che possono agevolare o inficiare la dimensione della fiducia che man mano si va a costruire.

- L'équipe si deve adoperare per proporre interventi educativi di carattere interculturale, per creare condizioni che permettano la reciproca conoscenza e il rispetto delle diverse culture dei minori accolti. Utile diventa a tal fine organizzare periodicamente momenti di scambio e autoformazione interprofessionale tra operatori della comunità e mediatori culturali, per migliorare il dialogo tra educatori e giovani. Inoltre, è importante costruire all'interno del gruppo dei pari spazi di comunicazione che superino le relative differenze culturali nella ricerca di una comunanza che funga da supporto nel progetto individuale di ognuno.

## 3.2 IL LINGUAGGIO E LA MEDIAZIONE CULTURALE

L'adozione della mediazione linguistico-culturale, se pur già contemplata all'interno del Sistema della Giustizia Minorile e in uso in molti dei servizi minorili (Circolare n.6 del 23 marzo 2002) e presso le comunità, non ha ancora raggiunto una diffusione sistematica e continuativa nell'accoglienza e nei progetti di presa in carico dei minori stranieri.

L'intervento del mediatore linguistico-culturale oltre ad abbattere la barriera linguistica favorendo la comprensione tra il minore e gli educatori delle comunità, permette di far conoscere all'intera équipe educativa gli usi e i costumi della tradizione culturale da cui il minore stesso proviene. Inoltre rende maggiormente comprensibile al minore – in termini di lingua e di significati culturali – le motivazione ed il significato del collocamento presso una struttura residenziale, quali siano le regole interne di convivenza e quali siano le attività che la comunità può avviare nei suoi confronti.

## Indicazioni

- È necessario che la figura del mediatore linguistico/culturale affianchi l'educatore di riferimento del minore straniero, svolgendo una funzione di facilitatore degli interventi psico-pedagogici, al fine di predisporre un programma educativo che meglio risponda alle esigenze e alle risorse dello stesso. Analoga attività di facilitazione deve essere attuata dal mediatore culturale in ogni fase del percorso comunitario nei confronti di tutti gli altri operatori dell'équipe multidisciplinare che a vario titolo partecipano allo sviluppo del progetto educativo.
- Nel delicato momento dell'accoglienza, è necessaria la presenza di un mediatore al fine di: agevolare la comprensione del provvedimento penale per il quale si trova collocato in comunità ed esplicitare il ruolo di ogni singolo operatore e servizio di riferimento.
- Ogni comunità dovrebbe essere fornita di un documento tradotto in diverse lingue che elenchi brevemente i diritti e i doveri del minore, illustri le diverse attività proposte dalla struttura, specifici a chi fare riferimento a seconda dei differenti bisogni.

## 3.3 LA TRADIZIONE RELIGIOSA

Relativamente alla possibilità di poter professare la propria religione, di attuare le abituali pratiche connesse allo sfondo religioso, nonché di seguire regimi alimentari specifici legati alle tradizioni religiose e culturali il riferimento è la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati (decreto del Ministro della Giustizia 5 Dicembre 2012), che esplicita il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le esigenze di vita religiosa e spirituale. Non esistono riferimenti specifici rivolti alle strutture residenziali, quindi tali indicazioni si ritengono utili nell'organizzazione degli spazi e delle attività nel rispetto delle diverse appartenenze culturali e religiose degli accolti. Nella declinazione operativa di tali diritti, tuttavia, si evidenzia come non sempre venga effettivamente garantita la possibilità di ricorrere a ministri di culto diversi da quelli di religione cattolica o la possibilità di seguire regimi alimentari specifici.

### Indicazioni

- La comunità nel programmare le sue attività deve creare quelle connessioni sul territorio necessarie a garantire ad ogni minore la possibilità di seguire e praticare il proprio credo. Possono essere organizzati all'interno della struttura comunitaria spazi appositi per la preghiera. Si può altrettanto adeguare la gestione e la scelta degli alimenti a seconda dei precetti religiosi di riferimento.
- È necessario che nell'organizzazione della vita comunitaria, i contenuti e il calendario delle attività tengano conto anche degli aspetti religiosi, quali l'espressione dell'identità culturale e religiosa del minore straniero.





## 4. I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE

Particolare attenzione deve essere posta nel percorso comunitario al *rapporto con la famiglia di origine*.

L'utenza straniera dei Servizi minorili è variegata nel suo genere: due sono le situazioni più frequenti che prevedono differenti interventi nei confronti delle famiglie di origine. La principale discriminante è legata alla presenza o assenza dei genitori o di figure parentali (entro il 4° grado di parentela) sul territorio italiano.

In caso di presenza, la famiglia viene informata e coinvolta nella gestione del minore, compresa l'elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato e l'orientamento all'interno delle vicende penali. Vengono elaborati e condivisi gli obiettivi da raggiungere e strutturate le eventuali visite.

In caso di assenza, vengono stabiliti e mantenuti rapporti telefonici (ove rintracciabili) con cadenza periodica al fine di condividere tutti i passaggi fondamentali del percorso del giovane.

## 4.1 LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I minori stranieri hanno il diritto ad un tutore – una figura che tuteli i loro diritti e promuova il loro interesse – se privi di un riferimento parentale o di altre figure considerate idonee a prendersi cura di lui. Il tutore riveste un importante ruolo nella vita del ragazzo in quanto ha la funzione essenziale di seguire e pianificare con lui e per lui, in collaborazione con gli operatori dei Servizi e gli educatori della Comunità di accoglienza, le tappe principali del percorso di crescita e integrazione. Tale azione prevede la condivisione, con il ragazzo e l'équipe di riferimento, delle problematiche da affrontare e delle procedure da attivare – coerentemente con i bisogni e le esigenze del ragazzo stesso. Il tutore *in primis* è chiamato a prendere alcune decisioni importanti ai fini della tutela del benessere psico-fisico di qualsiasi minore che non possa contare sulla presenza della famiglia di origine sul territorio.

## Indicazioni

- Sarebbe opportuno che la figura del tutore del minore agisse sempre in accordo con i Servizi minorili, con gli educatori della Comunità e con i mediatori culturali al fine di definire modalità di intervento condivise e trasversali a tutti i servizi coinvolti in tutte le fasi del percorso penale.
- In caso di commissione di reato i Servizi minorili della Giustizia, inclusi gli operatori di Comunità, fanno riferimento oltre alla famiglia di origine del minore, anche al Tutore nominato in quanto figura adulta di riferimento presente sul territorio e incaricata di adoperarsi nel "miglior interesse del minore". Si devono favorire quindi collaborazioni tra il Servizio Sociale del Comune, il Servizio di tutela minori del territorio, l'Ufficio Servizio Sociale Minorenni, il mediatore linguistico/culturale.





PRACTICE  
FORMS  
ANNOTATED

PRACTICE  
FORMS  
ANNOTATED

PRACTICE  
FORMS  
ANNOTATED

PRACTICE  
FORMS  
ANNOTATED

PRACTICE  
FORMS  
ANNOTATED

REVISED

REVISED

REVISED

REVISED

REVISED

REVISED

REVISED

AND  
TO  
PRINCIPAL  
SCHOOL  
STATES

LIMITATION  
OF ACTIONS  
TO  
MOBILE  
HOMES

LABOR  
TO  
LIFE  
TENANTS

ESTATE  
PLANNING  
TO  
FAMILY  
TRUSTS

FRANCE  
JULY-1882  
TO  
CREATING  
WILLS

AND  
WIFE  
TO  
SECURE  
SUPPORT

## 5. LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E LA MESSA ALLA PROVA

Secondo l'art.28 del D.P.R. 448/1988, il Giudice può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova stessa e sulla base di un progetto elaborato dai Servizi della Giustizia Minorile, in collaborazione con i Servizi dell'Ente Locale.

Il processo può essere sospeso per un periodo non superiore a 3 anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena che preveda la reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni.

In tutti gli altri casi, il processo resta sospeso per un periodo non superiore ad 1 anno.

Nel caso in cui la prova dia un esito positivo, il reato viene estinto. Nei casi in cui tale misura venga proposta ad un minore straniero i Servizi minorili prevedono allo stesso tempo nella maggior parte dei casi anche il collocamento in Comunità.

Il Giudice predisporre la Messa Alla Prova – MAP basandosi su un progetto educativo proposto dai Servizi della Giustizia Minorile, in collaborazione con i Servizi dell'Ente Locale. In tali casi la comunità viene coinvolta attivamente nella stesura del progetto, prevedendo anche la collaborazione del minore e della sua famiglia.

La finalità della messa alla prova è quella di andare a valutare l'evoluzione della personalità del minore, attraverso una responsabilizzazione rispetto al fatto/reato commesso e alla restituzione del danno nello svolgimento di un'attività riparativa. Per quanto riguarda la progettualità rivolta ad un minore straniero messo alla prova, l'intervento da attuare risulta più complesso poiché spesso mancano alcuni presupposti chiave, ossia la famiglia di origine, il tessuto sociale di appartenenza, una scolarizzazione adeguata. Nella maggior parte dei casi infatti i minori sono privi di un riferimento adulto e ciò comporta il coinvolgimento di altre figure che possano supplire al bisogno relazionale.



## Indicazioni

- La Comunità deve creare una forte rete di collaborazioni con i Servizi della Giustizia, quanto con quelli del territorio al fine di garantire un'ampia varietà di progettazione dei possibili percorsi educativi atti alla responsabilizzazione del minore e alla sua crescita.
- La Comunità durante il collocamento del minore si configura come osservatorio privilegiato delle risorse, competenze e abilità di cui il minore è in possesso da valorizzare e potenziare attraverso il percorso di Messa Alla Prova. È fondamentale quindi che gli educatori siano formati all'osservazione e valutazione degli aspetti emotivi e comportamentali del giovane (anche supportati da professionisti quali mediatori culturali e psicologi).
- Il minore straniero necessita di essere accompagnato dagli educatori della Comunità nella lettura del doppio significato che la Messa Alla Prova può avere all'interno del suo percorso di inserimento sociale come straniero in un nuovo Paese e di reinserimento sociale come autore di reato. La sperimentazione di sé può diventare così doppia risorsa per il giovane.
- La Messa alla Prova prevede anche lo svolgimento di attività volte alla riparazione del danno causato attraverso il reato: il minore va supportato da educatori e mediatori culturali nella comprensione del significato che tali attività possono avere nei confronti di se stesso, della vittima e della società di accoglienza. La differenza culturale influenza infatti la rappresentazione di concetti quali giustizia, reato, vittima, responsabilità, riparazione: in tal senso sarà opportuno seguire il giovane in questo percorso di riflessione sia personale che culturale.






## 6. IL REINSERIMENTO SOCIALE

La Comunità si configura come Servizio che, nel rispetto del mandato istituzionale relativo all'esecuzione penale, è orientato prevalentemente alla restituzione del minore al contesto sociale di appartenenza, sia esso la famiglia di origine presente sul territorio o il generale tessuto sociale del Paese di accoglienza.

Si ritiene che debba avere assoluta preminenza nella definizione dei Progetti Educativi Individualizzati la dimensione socio-educativa dell'istruzione, della formazione, dell'inserimento lavorativo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti come l'alternanza scuola-lavoro e di transizione al lavoro, quali tirocini formativi e professionalizzanti, borse lavoro, apprendistato e altre forme di avviamento al lavoro. L'inclusione sociale infatti attraverso percorsi di formazione e di avviamento al lavoro mira a dare una possibilità concreta di riavviare il processo evolutivo, in qualche modo interrotto o disturbato da uno stato di disagio e/o di malessere. La progettazione di tali attività deve tenere in considerazione sia delle risorse e competenze del minore, sia delle possibilità che il territorio e i suoi servizi ed enti possono offrirgli. È fondamentale quindi che la Comunità sia in grado di rispondere in modo efficace rispetto alla costante evoluzione sia dell'utenza accolta che del contesto territoriale, al fine di proporre attività effettivamente realizzabili e utili al giovane e alla società.

## Indicazioni

- Affinché la Comunità diventi parte integrante del complesso contesto territoriale dei servizi, si evidenzia come la sua metodologia d'intervento nell'ambito del reinserimento sociale debba essere centrata sul lavoro di rete e sull'adozione di protocolli operativi con gli Enti locali, le Istituzioni e il privato sociale.
- La progettazione di attività di reinserimento sociale deve essere basata su accurati processi di osservazione e valutazione delle abilità e competenze del minore, nonché sulla sperimentazione dei prerequisiti di base fondamentali per l'inserimento sia scolastico che lavorativo.
- È necessario che il tempo trascorso dal minore all'interno della struttura sia limitato a quello occorrente per le necessità quotidiane, mentre le attività scolastiche, formative e ricreative siano realizzate in ambienti esterni nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle ordinanze dell'Autorità Giudiziaria.
- È utile l'attivazione di percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale orientati all'assunzione di responsabilità nei confronti della vittima e della collettività, anche con concrete azioni di riparazione e di riconciliazione. Si tratta di azioni che richiedono e comportano una riflessione sul sé nel rapporto con la norma, con la legalità, con la cittadinanza attiva che possono favorire una rielaborazione del reato in termini relazionali e un più consapevole e maturato reinserimento nella società.



## **PROGETTO RE.CA. - RETI CAPACI**

“Sistema di Giustizia Minorile - Child Friendly”

CUP J89BI4000720007 CIG 57813221D7

Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)

Annualità 2013 - Azione 9

### **CONTATTI**

#### **IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali**

Passeggiata di Ripetta, 11 - 00186 - Roma

tel +39 0632652401 - fax +39 06 32652433

web [www.iprs.it](http://www.iprs.it)

#### **Fondazione Giovanni Michelucci onlus**

via Beato Angelico, 15 - 50014 Fiesole (FI)

tel. +39 055597149 - fax +39 055597149

e-mail [fondazione.michelucci@michelucci.it](mailto:fondazione.michelucci@michelucci.it)

web [www.michelucci.it](http://www.michelucci.it)

#### **ATHENA**

Viale Giacomo Leopardi, 31/c - 52025 Monteverchi (AR)

tel +39 055981066 - fax 055-901859

e-mail: [info@athenaformazione.it](mailto:info@athenaformazione.it)

web [www.athenaformazione.it](http://www.athenaformazione.it)

#### **Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto**

Vicolo Pozzo, 23 - 37129 Verona

tel +39 0458052974 - fax +39 0458014848

web [www.csben.it](http://www.csben.it)